

## Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 193-49758/2009  
(numero-protocollo/anno)

**Oggetto:** autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole da ubicarsi nel comune di Rivarolo Canavese (TO).

Impresa: **Società Semplice Agricola Genola**

Codice Impresa: **020057**

### Il Dirigente del Servizio

#### Premesso che:

- l'Impresa Società Semplice Agricola Genola (nel seguito Genola s.s.a.), con sede legale in San Benigno Canavese (TO) – via Trento 18, P. IVA 09140350019, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 27 luglio 2009 (prot. n. 621133 del 3 agosto 2009), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole*, da ubicarsi nel comune di Rivarolo Canavese - Frazione Argentera - via Rivarossa;
- la Provincia di Torino, acquisite le integrazioni al progetto richieste al proponente con nota prot. n. 643793 del 12/8/2009, ha avviato, con nota prot. n. 879678 del 6/11/2009, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e indetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una conferenza dei servizi per il giorno 10 dicembre 2009;

#### Considerato che:

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- tuttora non sono state approvate le linee guida previste dal D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 10 per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso art. 12;
- la realizzazione dell'impianto in oggetto necessita, unicamente dei permessi di carattere edilizio-urbanistico da parte del Comune interessato;
- l'impianto in oggetto non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 14 lettera e);
- l'impianto deve comunque garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui alla parte III dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- al fine di garantire un adeguato impiego delle risorse, ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e compensare gli effetti negativi sul territorio interessato, in particolare dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, tutti gli impianti di produzione energetica, da fonte sia fossile che rinnovabile,

devono raggiungere un'elevata efficienza complessiva, garantendo l'utilizzo ottimale dell'energia primaria;

- la cogenerazione di energia elettrica e calore costituisce, per gli impianti di produzione termoelettrica, una delle migliori tecniche disponibili per raggiungere gli obiettivi di cui sopra;
- la Legge 99/09 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha modificato in più parti il D.Lgs. 387/03, in particolare stabilendo all'art. 27, comma 42 che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e la loro autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

#### **Acquisito:**

- il parere del Comune di Rivarolo Canavese, pervenuto in sede di conferenza dei servizi il giorno 10 dicembre 2009, ascritto a protocollo della Provincia di Torino con n. 973891;
- il parere dell'A.S.L. TO4 pervenuto in sede di conferenza dei servizi il giorno 10 dicembre 2009, ascritto a protocollo della Provincia di Torino con n. 976089;

#### **Visto:**

- La Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";
- la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, recante disposizioni in campo energetico;
- il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'impresa **Genola s.s.a.** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni indicate nell'*Allegato A*;
- 3) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

### **EVIDENZIA CHE**

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- in caso di variazione della titolarità o della forma giuridica, l'impresa deve richiedere volturazione della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; al momento della cessazione dell'attività degli impianti autorizzati, l'impresa deve trasmettere alla Provincia di Torino e al Comune di Rivarolo Canavese il programma per la dismissione degli stessi e la rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- la presente autorizzazione perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga espressamente richiesta dall'impresa;
- gli impianti di cui all'Allegato A - Quadro Emissioni (camini n. 1 e 2) non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 14 lettera e), per il camino n. 1, e lettera i), per il camino n. 2;
- per il camino n. 1 (motore a biogas) devono comunque essere rispettati i limiti indicati nell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006, parte III, punto 1.3, lettera a) per motori a combustione interna alimentati a biogas con potenza termica nominale installata  $\leq 3$  MW;
- copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Rivarolo Canavese, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'A.S.L. TO4, sede di Ivrea per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

*Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.*

Torino, 30 dicembre 2009

il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco PAVONE

<b>ALLEGATO A - DESCRIZIONE IMPIANTO</b>	
Impresa: <b>Genola s.s.a.</b>	Codice impresa: <b>020057</b>

<i>Impresa</i>	<b>Società Semplice Agricola Genola</b>
<i>Partita IVA</i>	09140350019
<i>Sede Legale</i>	San Benigno Canavese (TO) – via Trento 18
<i>Attività dell'Impresa</i>	Azienda agricola dedita in prevalenza a coltivazione di cereali
<i>Ubicazione impianto</i>	Rivarolo Canavese – Frazione Argentera - via Rivarossa - Foglio 49, mappale 20,133,160
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a biogas derivante da digestione anaerobica in regime termofilo di biomasse agricole

L'impianto occupa una superficie totale di circa 10.000 m<sup>2</sup> è costituito da:

- Strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso:
  - n. 1 pre-vasca conferimenti non palabili
  - n. 3 trincee di stoccaggio della biomassa in ingresso, per volume totale di 10.900 m<sup>3</sup> circa
- Sistema di digestione anaerobica:
  - n. 1 fermentatore anaerobico di volume pari a 1900 m<sup>3</sup>
  - n. 1 post-fermentatore di volume pari a 1900 m<sup>3</sup> per stoccaggio materiale digerato, dotato di copertura gasometrica a telo.
  - trattamento del biogas: desolfurazione, filtraggio e deumidificazione
- Sistema di generazione termoelettrica:
  - motore a combustione interna alimentato a biogas;
  - potenza primaria immessa col combustibile (biogas): circa 1.900 kW;
  - potenza elettrica nominale: 830 kW;
  - potenza termica massima recuperabile in cogenerazione: 770 kW circa;
  - alternatore

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di autorizzazione.

**ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI**Impresa: **Genola s.s.a.**Codice impresa: **020024**

<b>Punto di emissione numero</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Portata</b> [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 MPa]	<b>Durata emissioni</b> [h/giorno]	<b>Andamento delle emissioni nelle 24 ore</b>	<b>Temp</b> [°C]	<b>Tipo di sostanza inquinante</b>	<b>Limiti di emissione</b> [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	<b>Altezza punto di emissione dal suolo</b> [m]	<b>Diametro o lati sezione</b> [m]	<b>Impianto di abbattimento</b>
<b>1</b>	MOTORE A BIOGAS							--	--	----
<b>2</b>	TORCIA DI EMERGENZA							--	--	----

**Energia**

1. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva, l'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da massimizzare il recupero di energia termica per teleriscaldamento o altri impieghi.
2. Contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, l'impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento, entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio, dell'obiettivo di cui al punto precedente, in funzione degli sviluppi delle utenze termiche.

**Biomasse impiegate**

5. Per l'alimentazione del digestore potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse di origine agricola e zootecnica non costituite da rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

**Digestato in uscita dall'impianto**

6. Si prevede la produzione di 6.400 t/anno di materiale digestato (95% umidità), che sarà impiegato per uso agronomico su terreni dell'impresa proponente.
7. Entro 18 mesi dall'inizio dell'attività, il digestato, sia solido che liquido, dovrà essere oggetto di analisi per l'identificazione dei macroelementi e dei microelementi necessari per la definizione dei materiali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 217 del 29 aprile 2006. A tale scopo dovranno essere realizzati da laboratori accreditati, ed inviati alla Provincia di Torino, n. 6 rapporti analitici con cadenza almeno trimestrale e una relazione conclusiva. La Provincia, dopo l'esame dei rapporti analitici e della relazione conclusiva, si riserva di modificare o integrare l'autorizzazione se sarà ritenuto necessario.

**Rumore**

8. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione del comune di Rivarolo Canavese.

**Connessione alla rete elettrica**

9. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione, come da Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. di cui alla nota di integrazione all'istanza pervenuta in data 11/12/2009 (prot. n. 985802 del 14 dicembre 2009).

**Relazione annuale**

10. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:
  - quantità di biogas combustibile prodotto e utilizzato, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile con calcolo dei rendimenti elettrici e complessivi, nonché dei parametri IRE e LT definiti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002;
  - quantità di calore utile prodotto con distinzione tra quanto impiegato per il riscaldamento dei digestori e quanto destinato ad altre utenze termiche, con particolare riferimento alla volumetria e alla destinazione d'uso degli edifici riscaldati e/o raffrescati, al calore fornito per altri usi eventuali e alle prospettive di ampliamento;
  - quantificazione dei digestati prodotti dal processo e indicazione del loro impiego agronomico;Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e al Comune di Rivarolo Canavese.